



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"

Indirizzi: *Amministrazione finanza e marketing – Turismo*
Articolazioni: *Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali*
Corso serale- *Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*



ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0008591 del 27/08/2021
01 (Uscita)

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2020 - 2021
Oggetto	Green Pass docenti e personale ATA
Numero D'ordine	287
Data Emissione	27/08/2021

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL PERSONALE SCOLASTICO
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DSGA
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RLS
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA RSU
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RSPP
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI REFERENTI COVID D'ISTITUTO
PER CONOSCENZA ALLE EDUCATRICI
PER CONOSCENZA ALLE TIROCINANTI
AL SITO WEB
AGLI ATTI

**Oggetto: Obbligo di "Certificazione verde COVID-19" per l'accesso ai locali scolastici -
Informativa per il personale.**

Con la presente si informa che, come previsto dall'art. 1, co. 6 e dell'art. 9-ter del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, e anche alla luce del Parere tecnico al Decreto-legge n. 111/2021 Nota del Ministero dell'Istruzione n. 0001237 del 13.08.2021, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la

“Certificazione verde Covid-19” al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione.

La “Certificazione verde” è rilasciata nei seguenti casi (come chiarisce la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0001237 del 13.08.2021):

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il mancato possesso della “Certificazione verde” sarà considerata, ai sensi dell’art. 1, co. 6, “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo, e comporterà, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro, con la conseguente interruzione della retribuzione, e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Anche per le assenze entro il quarto giorno al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Pertanto, dal 1° settembre p.v. il personale scolastico, compreso il personale neoassunto e supplente, le educatrici e le tirocinanti, non potranno accedere ai locali scolastici se sprovvisti della certificazione.

Pertanto, prima di accedere nei locali scolastici, dovrà essere mostrato all’incaricato il QR Code del Green Pass, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire il documento di riconoscimento (per i docenti di nuova nomina).

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti e saranno conservati per il tempo necessario così come richiesto dalle disposizioni vigenti al fine di consentire il tracciamento in caso di necessità.

Saranno consentite deroghe soltanto nei casi indicati dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309 (certificazione di esenzione). In caso di esenzione, il personale deve esibire la certificazione di esenzione come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prima di accedere ai locali scolastici. Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

I costi per effettuare tamponi diagnostici «al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica» sono a carico della scuola, mentre, per coloro che non sono vaccinati, il costo dell'eventuale tampone per ottenere il Green pass, resta a proprie spese.

Il dipendente trovato a svolgere servizio senza Green pass incorre in una multa da 400 a 1.000 euro.

La Dirigenza organizzerà e comunicherà con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, le modalità per la verifica delle certificazioni verdi.

N. B. Il personale scolastico è autorizzato a sostare il proprio veicolo nell'area parcheggio sino a sabato 11 settembre 2021.

Dopo tale data il parcheggio verrà utilizzato per l'ingresso degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93)